

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

632<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente ROGNONI,  
indi del vice presidente FISICHELLA

### INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO ..... Pag. V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO ..... 1-23

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)..... 25-33

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le co-  
municazioni all'Assemblea non lette in Aula  
e gli atti di indirizzo e di controllo) .... 35-50



## I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO ..... 1

## DISEGNI DI LEGGE

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3859) *Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO.* – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

(3853) *LUBRANO di RICCO.* – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(Relazione orale):

PRESIDENTE ..... 2, 6  
FISICHELLA (AN) ..... 2

Seguito della discussione:

(3116) *GIOVANELLI ed altri.* – Legge-quadro in materia di contabilità ambientale

(3294) *SPECCHIA ed altri.* – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione:

VEGAS (Forza Italia) ..... 7, 10, 12  
Cò (Misto-RCP) ..... 9, 13, 18  
BORTOLOTTI (Verdi-L'Ulivo), relatore .... 9, 16  
RONCHI, ministro dell'ambiente ..... 9, 19

GIOVANELLI (Dem. Sin.-L'Ulivo) Pag. 9, 10, 15  
CARCARINO (Dem. Sin.-L'Ulivo) ..... 14, 19  
MORANDO (Dem. Sin.-L'Ulivo) ..... 15  
D'ALÌ (Forza Italia) ..... 20, 21  
Verifiche del numero legale ..... 20, 21

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999 .. 22

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 3116-3294:

Articolo 1, ed emendamenti ..... 25  
Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno ..... 26

## ALLEGATO B

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ES-  
SO CONNESSE

Trasmissione di documenti ..... 35

## DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... 35  
Assegnazione ..... 35  
Nuova assegnazione ..... 36  
Presentazione di relazioni ..... 36

## GOVERNO

Richieste di parere su documenti ..... 36  
Trasmissione di documenti ..... 37

## MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio ..... 21  
Mozioni ..... 37  
Interrogazioni ..... 39  
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 50



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente ROGNONI

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. *Resoconto stenografico*).

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Discussione dei disegni di legge costituzionale:

**(3859) Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni** (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale dei deputati

---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberal-democratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO)

**(3853) LUBRANO di RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale**

*(Prima deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Fisichella a svolgere la relazione orale.

FISICHELLA, *relatore*. In merito alla questione dell'autonomia statutaria, il testo proposto dalla Commissione stabilisce che ciascuna Regione determina la forma di governo attraverso il proprio Statuto, per la cui approvazione si introduce il meccanismo della doppia lettura, senza più necessità di ratifica attraverso legge dello Stato, e la possibilità di sottoporlo a *referendum* regionale. Resta la facoltà per il Governo nazionale di promuovere, avverso le norme statutarie così deliberate, questione di legittimità costituzionale di fronte alla Suprema Corte. L'insieme di tali modifiche costituzionali configura una sostanziale crescita del ruolo degli organi legislativi regionali. Viene altresì irrobustita la rilevanza istituzionale delle Regioni attraverso le previsioni relative all'elezione del Presidente della Giunta, alla cui competenza vengono assegnate potestà regolamentari oggi in capo al Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta, salvo diversa disposizione statutaria, è eletto a suffragio universale ed ha il potere di nomina e di revoca dei membri della Giunta. Viene altresì assegnata alla legislazione regionale la disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità del Presidente e dei membri della Giunta e del Consiglio e si introducono distinte previsioni normative in tema di insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali e di responsabilità del Presidente e dei componenti della Giunta per gli atti adottati nell'esercizio delle loro funzioni. Sono altresì regolati i casi di scioglimento dei Consigli regionali e di rimozione del Presidente della Giunta, con l'introduzione in particolare dell'istituto della mozione di sfiducia. Infine, le disposizioni transitorie garantiscono la contestualità tra l'elezione del Presidente della Giunta e il rinnovo dei Consigli regionali. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS)*.

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(3116) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale**

**(3294) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 15 giugno 1999 si sono svolte le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

SERENA, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo in esame. (v. *Resoconto stenografico*).

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati.

VEGAS (FI). Illustra l'emendamento 1.100, che tende ad impedire l'introduzione di previsioni aventi effetti normativi sul bilancio dello Stato.

CÒ (Misto-RC). Motiva gli emendamenti 1.101 e 1.102.

BORTOLOTTI, *relatore*. È contrario agli emendamenti presentati.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

GIOVANELLI (DS) Dichiaro il voto contrario agli emendamenti presentati, precisando che l'obiettivo del provvedimento è di realizzare un pragmatico parallelismo di conti e di informazioni per adeguare, a tutti i livelli amministrativi, i dati economici e di bilancio ai dati ambientali.

VEGAS (FI). La normativa sancisce un collegamento tra compatibilità ambientale e documenti di bilancio che appare di impossibile realizzazione.

*Il Senato respinge gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 ed approva l'articolo 1 nel suo complesso.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati.

VEGAS (FI). Illustra congiuntamente gli emendamenti recanti la sua firma.

CÒ (Misto-RCP). Dà conto dell'emendamento 2.102 e rinuncia ad illustrare gli altri.

CARCARINO (DS). Illustra i suoi emendamenti e l'ordine del giorno n. 10, protestando per le scelte di natura politica che hanno indotto la Commissione bilancio ad esprimere parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.2 e 2.3, la cui copertura era garantita dal 7.1.

MORANDO (DS). A nome della Commissione bilancio motiva il parere contrario, ricordando che la copertura prevista dal 7.1 era stata giudicata non congrua dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BORTOLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.4, 2.5 (con lo spostamento della data al 2004), 2.6 (con l'inserimento delle parole: «possono essere» al posto della parola: «sono»), 2.7 e 2.500, nonché sugli emendamenti 2.9 e 2.10 in un testo unificato (v. *Resoconto stenografico*).

Invita il presentatore al ritiro del 2.102 e si rimette al Governo sul 2.1. Si dichiara tendenzialmente favorevole all'ordine del giorno n. 10, al quale propone alcune correzioni, pur rimettendosi alla decisione del Governo. Esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

CÒ (Misto-RCP). Mantiene il 2.102.

CARCARINO (DS). Accoglie le modifiche proposte all'ordine del giorno n. 10, precisando che al quinto paragrafo, al posto delle parole: «nell'istante», vanno lette le parole: «nell'istituire».

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprime parere conforme a quello del relatore. È contrario al 2.1 ed accoglie l'ordine del giorno n. 10 con una modifica all'ultimo paragrafo del dispositivo (v. *Resoconto stenografico*).

CARCARINO (DS). Accoglie anche quest'ultima modifica all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passa alla votazione del 2.100.

D'ALÌ (FI). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo e chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 17,41, è ripresa alle ore 18,04.*

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

D'ALÌ (FI). Reitera la richiesta di verifica di numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi nuovamente la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 18,07, è ripresa alle ore 18,28.*

### **Presidenza del vice presidente ROGNONI**

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

D'ALÌ (FI). Chiede di nuovo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone ancora la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SERENA, segretario. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 17 giugno 1999. (v. *Resoconto stenografico*).

*La seduta termina alle ore 18,30.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Cecchi Gori, De Guidi, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Miglio, Parola, Rocchi, Sartori, Staniscia, Taviani, Toia, Ucchielli, Valiani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Cioni, Contestabile, De Carolis, Dolazza, Lauricella, Pinggera, Rigo, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

**Discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(3859) Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni** (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

**(3853) LUBRANO di RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale** (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

*(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni», già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni, Mussi, Folena, Soda, Mancina, Dominici e Zani; Calderisi, Selva, Frattini, Urso, Taradash, Follini, Garra e Donato Bruno; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato, e: «Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale», d'iniziativa del senatore Lubrano di Ricco.

Il relatore, senatore Fisichella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

FISICHELLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, cari colleghi, il disegno di legge costituzionale n. 3859, approvato alla Camera dei deputati in prima deliberazione il 2 marzo 1999, in un testo risultante dall'unificazione di numerosi disegni di legge promossi da più aree politiche, esaminato e modificato in taluni passaggi dalla Commissione affari costituzionali del Senato, con voto finale in data 3 giugno 1999, riguarda due punti assai significativi, distinti ma congiunti, dell'impianto costituzionale che il processo riformatore intende realizzare: l'autonomia statutaria delle regioni e l'elezione del presidente della giunta regionale.

Circa il primo punto, relativo all'autonomia statutaria delle regioni, il disegno di legge costituzionale ora all'esame prevede una riscrittura dell'articolo 123 lungo le seguenti linee: «Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento»; viene in tal modo integrata e arricchita la formulazione ora vigente, per la quale: «Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costi-

tuzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione».

Mentre rimane immutata la previsione per cui: «Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione» limitandosi infatti a cassare la parte finale del comma, cioè: «e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali» (passaggio che appunto nel nuovo testo scompare), fortemente innovativa è l'articolazione normativa relativa all'approvazione e modificazione dello statuto.

In base al testo oggi vigente: «Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica». Viceversa, il disegno di legge costituzionale ora all'esame sancisce al secondo e terzo comma dell'articolo 123 che: «Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi». Si prevede dunque la doppia lettura, escludendo peraltro che per tale legge sia richiesta l'apposizione del visto da parte del commissario di Governo.

Inoltre, non è più necessaria una legge della Repubblica per l'approvazione dello statuto, così come esso è deliberato dal consiglio regionale. Tuttavia, il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

Infine, lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Già la comparazione meramente filologica e testuale mette in evidenza la crescita del ruolo legislativo degli organi regionali nel processo di formazione e modificazione dell'edificio statutario. Ma anche il secondo punto del disegno di legge costituzionale ora al nostro esame, quello relativo all'elezione del presidente della giunta, si propone – questa volta attraverso l'accrescimento della capacità governante degli organi regionali – di irrobustire la consistenza istituzionale della regione in un quadro complessivo nel quale i fattori collaborativi tra i diversi livelli istituzionali siano in grado di assicurare una migliore e più responsabile operatività del sistema Italia di fronte alle sfide che lo attendono sul piano interno ed internazionale. Ma vediamo in dettaglio ulteriore.

La modifica dell'articolo 123 della Costituzione come prevista dal testo proveniente dalla Camera dei deputati è stata integralmente recepita dalla Commissione affari costituzionali del Senato. Taluni cambiamenti riguardano viceversa gli altri quattro articoli relativi agli articoli 121, 122 e 126 della Costituzione e alle disposizioni transitorie.

Tali cambiamenti introdotti dalla Commissione affari costituzionali non hanno tuttavia modificato il quadro istituzionale e l'ispirazione politica alla base del disegno di legge costituzionale n. 3859, costituendo

piuttosto delle razionalizzazioni e delle precisazioni prevalentemente tecniche.

Così, nella sua attuale formulazione, il quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione recita: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

Il testo proveniente dalla Camera dei deputati recita: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile». Viceversa, nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato, si dice che il presidente della giunta promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, talché nel secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione vengono soppresse le parole «e regolamentari», dove si afferma che il consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla regione.

Circa l'articolo 122 della Costituzione, particolarmente significativo è il quinto comma. Attualmente esso così dispone: «Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

Il disegno di legge costituzionale ora al nostro esame viceversa prescrive, nel testo proveniente dalla Camera e per questa parte integralmente accolto dalla Commissione, che «il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Ferma restando l'autonomia statutaria delle regioni anche su tale terreno, a nessuno sfugge il rilievo di tale mutamento cui si collegano altri passaggi del disegno di legge n. 3859 che rapidamente vedremo.

Per rimanere all'articolo 122, il suo primo comma prevede che il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Viceversa il testo della Camera, recepito dalla Commissione affari costituzionali del Senato con una lieve modifica di chiarificazione, si iscrive nella logica dell'autonomia statutaria della regione prescrivendo che: «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica».

Significativo è l'intervento operato dalla Commissione affari costituzionali del Senato sul comma 4 dell'articolo 2. Il testo della Camera infatti ha ampliato al presidente e ai componenti della giunta regionale l'impossibilità di essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il testo proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato ha ripristinato il comma, così come è oggi vigente per Costituzione, senza perciò l'allargamento al presidente e ad altri componenti della giunta regionale, prevedendo però un sesto comma, assente nel testo Camera, circa la responsabilità degli atti adottati nell'esercizio delle loro funzioni dal presidente e dai componenti della giunta, intendendo con ciò lasciare all'autonomia delle

regioni di statuire in merito. Quindi la responsabilità riguarda gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni - sostanzialmente delle funzioni gestionali -, intendendo con ciò lasciare all'autonomia delle regioni di statuire in merito ma inibendo ad esse di escludere qualsiasi forma di responsabilità per gli atti del presidente e degli assessori.

Passando adesso all'articolo 126 della Costituzione, relativo allo scioglimento del consiglio regionale, va anzitutto segnalata l'introduzione di un'estensione concettuale: non più soltanto scioglimento del consiglio regionale ma anche rimozione del presidente della giunta. Ciò del resto è coerente con l'impianto che prevede, salvo diverso avviso degli statuti, l'elezione a suffragio universale del presidente della giunta. Motivazioni e procedure includono ora la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata e ciò è di particolare rilievo in ordine al mutamento sistemico che ne risulta. Difatti, il testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali del Senato precisa che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la sua rimozione o le sue dimissioni volontarie comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso, come ulteriormente si precisa nel testo della Commissione affari costituzionali del Senato, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.

Viceversa non compaiono più nel testo proposto dalla Commissione le fattispecie dell'impedimento permanente e della morte del presidente della giunta come fattori di dimissione della giunta e di scioglimento del consiglio secondo quanto statuito dal testo approvato dalla Camera. In merito la Commissione affari costituzionali del Senato ha infatti ritenuto che i singoli statuti regionali possano decidere in autonomia.

Infine, il testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali del Senato recupera le ragioni di sicurezza nazionale, oggi presenti nel testo costituzionale vigente, assenti nel testo proveniente dalla Camera, come motivo di scioglimento del consiglio regionale e ora anche di rimozione del presidente della giunta.

Per concludere, veniamo all'articolo relativo alle disposizioni transitorie. Si prevede, in una stesura che la Commissione affari costituzionali del Senato ha reso formalmente più limpida rispetto al testo proveniente dalla Camera, che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sostituito dalla formulazione prevista dal disegno di legge costituzionale ora al nostro esame, l'elezione del presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinarie vigenti in materia di elezione dei consigli regionali. Sono candidati alla presidenza della giunta regionale i capilista delle liste regionali ed è proclamato eletto presidente della giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il testo del Senato aggiunge altresì che il presidente della giunta regionale fa parte del consiglio regionale, e ciò anche per bilan-

ciare anche numericamente l'esito della previsione per cui è eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di presidente della giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente.

Identico al testo della Camera è il secondo comma dell'articolo nel testo del Senato. Vi si tratta tra l'altro il tema della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della giunta, la cui approvazione comporta l'indizione di nuove elezioni del consiglio e del presidente della giunta.

Nuove elezioni, sempre in fase transitoria, anche in caso di dimissioni volontarie, di impedimento permanente o di morte del presidente. Qui si coglie, in riferimento a questi due ultimi aspetti, una differenza tra le disposizioni transitorie e l'assetto a regime. In tale secondo contesto, infatti, nulla si statuisce, rinviando semmai, come già detto prima, all'autonomia statutaria delle regioni.

Come è agevole intuire, il disegno di legge costituzionale all'esame dell'Aula è di sicuro rilievo nel quadro delle riforme istituzionali che il nostro ordinamento persegue ormai da molto tempo. Esso riguarda due aspetti cruciali della vita politica delle regioni e, sia alla Camera sia nella Commissione affari costituzionali del Senato, ha visto una amplissima convergenza di Gruppi parlamentari della maggioranza e delle opposizioni; l'auspicio è perciò che l'Assemblea del Senato voglia procedere con analogo spirito costruttivo e collaborativo, nonché con apprezzabile sollecitudine. L'auspicio è altresì che gli emendamenti presentati, ove su di essi si realizzasse l'insistenza dei presentatori, non contribuiscano, dall'una o dall'altra parte, a far venir meno quella condizione di spirito collaborativo tra la maggioranza e le opposizioni che ha reso possibile un andamento tutto sommato relativamente veloce e comunque sereno dei lavori riguardanti questo disegno di legge costituzionale, e ciò sia alla Camera sia anche in sede di Commissione affari costituzionali del Senato. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo e della sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Vigneri*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Fisichella.

A questo punto, come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, il seguito della discussione dei disegni di legge in esame viene rinviato ad altra seduta.

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(3116) GIOVANELLI ed altri. – Legge-quadro in materia di contabilità ambientale**

**(3294) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294.

Ricordo che nella seduta del 15 giugno hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

SERENA, *segretario*, «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 2.500, 3.500 e 7.101 (Nuovo testo). Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 4.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite. Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 intende sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge in esame.

In proposito, non posso che cogliere l'occasione per lamentare le osservazioni che sono state svolte dal relatore e dal Sottosegretario nella seduta di ieri alle critiche da me espresse sul provvedimento.

In realtà, si tratta di osservazioni, per certi aspetti, apodittiche e null'altro che petizioni di principio che non rispondevano alla questione di fondo che era, appunto, quella della inutilità di definire una normativa di questo genere e dei suoi riflessi sulla contabilità di Stato.

Il relatore, infatti, ha risposto che – e cito testualmente – «è chiaro che la contabilità ambientale deve tenere conto di tutto. Quando un comune fa un piano regolatore questo non coinvolge esclusivamente le aree pubbliche ma anche quelle private». Quindi, significa che si tratta di contabilità pubblica insieme a contabilità privata. Poi aggiunge: «Il nostro scopo è di dare a chi deve decidere gli strumenti per capire quali saranno le conseguenze e i costi delle sue decisioni. Non si tratta, dunque, né di una legge che si pone uno scopo puramente conoscitivo, né di una legge che ha degli effetti deliberativi. Si tratta di una legge che informa chi deve decidere». Pertanto, in sostanza, non è una legge ma potremmo definirla una sorta di Bignami legislativo. Non credo che questa sia la finalità di un atto normativo.

D'altra parte, anche il sottosegretario Calzolaio ha precisato che «l'obiettivo, dunque, è quello di condizionare la pubblica amministrazione e di dare ad essa un supporto conoscitivo».

Pertanto, signor Presidente, se noi vogliamo dare un supporto conoscitivo ad un atto normativo non serve una legge che modifichi anche la contabilità di Stato ed il regime dei nostri bilanci pubblici; rischieremmo di definire una legge che va ben al di là dell'obiettivo che cerchiamo di porci.

D'altronde, la semplice lettura dell'articolo 1 del disegno di legge mostra come questo provvedimento si basi su un equivoco di fondo che è quello di mischiare il dato deliberativo con il dato conoscitivo, di confondere la contabilità di Stato vera e propria con la contabilità nazionale.

L'unico risultato di questo provvedimento, come ho già avuto modo di esprimere nella seduta di ieri, è solo un particolare favore verso l'immissione nella pubblica amministrazione di esperti di contabilità ambientale ma non certo un miglioramento del nostro livello dei conti. Questo si desume dalla semplice lettura dell'articolo 1 che, infatti recita: «Finalità della presente legge è l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni». Pertanto, dobbiamo innanzitutto desumere che province, comuni e regioni devono emanare degli atti di programmazione economico-finanziaria che, fino adesso, non mi risulta siano tenuti ad emanare e che, comunque, scopo della legge sarebbe una funzione di ausilio alla programmazione.

L'articolo 1 prosegue sostenendo che tale programmazione si compie con «l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo allo scopo di definire un adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica».

Pertanto, sembrerebbe che, stando all'articolo 1, null'altro che un supporto conoscitivo e latamente programmatico da essa debba derivare; ma questo non è vero perché poi nel prosieguo dell'articolato c'è una serie di norme che riguardano la definizione dei bilanci di questi enti e che – come ho già detto – provoca degli effetti se non altro a livello di confusione normativa e di chiarezza dei conti ma, soprattutto, provocherà degli effetti molto seri laddove riguarda i rapporti tra la contabilità nazionale e la contabilità di Stato vera e propria. Come ho già avuto modo di dire, finiremo per sommare numeri ordinali con numeri cardinali, cosa che neanche il professore di matematica più lassista della nostra scuola sarebbe disposto a tollerare. La mia indimenticata professoressa di matematica sosteneva che non si possono sommare le patate con le cipolle e avere un totale complessivo. È esattamente ciò che si tenta di fare con questo maldestro disegno di legge.

Per questo motivo, la proposta del sottoscritto è di cancellare le norme che hanno effetti normativi sul bilancio dello Stato per lasciare sostanzialmente un'indicazione degli effetti programmatici e ovviamente evidenziare la parte di spesa per l'ambiente, che giustamente potrebbe essere evidenziata, come d'altronde dovrebbe fare il bilancio per funzioni. Il bilancio per funzioni ancora non esiste, allo stato, se non come macroaggregazioni. Se arrivassimo invece alla risistemazione del bilancio dello Stato non tanto per centri di costo ma per funzioni, come la mia parte politica ha sostenuto anche in occasione della novella del

1997 di riforma del bilancio dello Stato, riusciremmo a cogliere questo obiettivo senza complicare la vita agli amministratori centrali e locali, senza creare questo regime di nebbia per quanto riguarda i conti ambientali e i conti dello Stato e, soprattutto, senza creare pericolose interferenze tra i dati di bilancio dello Stato, quelli di contabilità nazionale e gli influssi che le decisioni in materia ambientale possono determinare sulla consistenza e sui flussi economici del patrimonio privato e sull'entità dei beni pubblici e privati, il cui valore può essere modificato dal livello dello stato dell'ambiente.

CÒ. Signor Presidente, gli emendamenti 1.101 e 1.102 sono tra loro integrati rispetto all'articolo 1, che è particolarmente importante perché delinea le finalità del disegno di legge.

L'articolo 1, così com'è formulato attualmente, prevede che i documenti e gli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio vengano integrati con le informazioni e gli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale. Si tratterebbe cioè di un'integrazione in un unico documento, che deve essere di supporto per la decisione politica rispetto alla fattibilità delle opere.

Con questi due emendamenti proponiamo di sostituire il termine «integrazione», facendo in modo che in realtà i documenti e gli atti di programmazione economico-finanziaria siano invece sostanzialmente uniformi rispetto agli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale. In altre parole, con questi emendamenti vorremmo che la compatibilità ambientale orientasse le scelte di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Fatta questa valutazione, poi interverrà la decisione politica.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BORTOLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100, perché l'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge e quindi non è possibile sopprimerlo.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 1.101, perché non possiamo prescrivere l'uniformità dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, i quali hanno delle specificità che sono trascritte in documenti di programmazione economica ben differenziati e che perciò non possono essere uniformati.

L'emendamento 1.102 perde di significato se non viene approvato l'emendamento 1.101. Quindi esprimo parere contrario.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il parere del Governo sugli emendamenti è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Nel dichiarare il mio voto contrario agli emendamenti, in riferimento alle considerazioni del senatore Vegas vorrei fare presente che la finalità della legge indicata nell'articolo 1 è assunta e formalizzata nel V Programma di azione europea. L'articolo 1 non prevede affatto l'invasione della contabilità dello Stato e della pratica del bilancio dello Stato da parte delle informazioni – chiamiamole così – ambientali; non prevede neanche un sistema informativo fine a sé stesso piuttosto il meccanismo di conti satelliti e della interazione, lasciata naturalmente alla libera e democratica determinazione del decisore politico, delle informazioni rese obbligatorie e certificate dal voto delle Assemblee, dei conti satelliti con le decisioni assunte con il bilancio dello Stato. In sostanza è una soluzione realistica e graduale al problema di correggere in senso ambientale i conti economici senza avere l'aspirazione che sarebbe, questa sì, allo stato attuale delle conoscenze, ideologica a rifondare l'economia politica ed i principi della finanza pubblica. Quindi, vi è un equivoco nelle argomentazioni del senatore Vegas il quale non interpreta bene il disposto complessivo della legge stessa e non solo dell'articolo 1 che è quello di adottare un pragmatico parallelismo di conti ed informazioni per suggerire pragmaticamente e progressivamente la correzione dei conti economici e dei bilanci ai vari livelli con le indicazioni ricavate da convalidate informazioni di carattere ambientale.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, il ragionamento del senatore Giovanelli sarebbe condivisibile nel senso che si potrebbe anche accedere all'idea di lasciare l'articolo 1 che prevede una genericità della normativa se non fosse che questo articolo è la chiave per passare dal meccanismo conoscitivo a quello integrativo dei documenti di contabilità di Stato vera e propria. Infatti è sufficiente vedere il combinato disposto dell'articolo 1 con l'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) per notare come non si ha semplicemente una valutazione di carattere programmatico o conoscitivo ma che in un certo modo questi conti integrano i documenti di bilancio dello Stato e degli altri enti. Infatti la lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 prevede che il Governo è delegato ad emanare norme finalizzate a: «l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; ». Deve esserci quindi un ponte di passaggio tra la contabilità ambientale ed il documento di bilancio; ponte di passaggio che a me personalmente, forse per ignoranza della materia, risulta comunque assai arduo. La lettera b) dello stesso comma 4 prevede inoltre «la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze del-

lo stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;», ancora – lo ripetiamo – è richiamato il bilancio. Quindi, non si tratta semplicemente di documenti con una finalità conoscitiva ma che riportano al bilancio dello Stato e degli altri enti citati (regioni, province e comuni) i dati ambientali. Da qui nasce la mia perplessità: finché si tratta di contabilità nazionale possiamo restare in una sorta di limbo, ma quando si tratta di trasferire esternalità su dati di bilancio, allora francamente mi riesce difficile capire come ciò si possa fare, se non seguendo una via di assoluta genericità oppure creando un livello di confusione su tutto il bilancio dello Stato, che sicuramente non sarebbe in grado di mantenere l'unità del sistema.

Dirò di più. Se noi applicassimo, per esempio, questo tipo di principi anche per quanto riguarda esternalità di altre politiche pubbliche, come potrebbe avvenire ad esempio in materia di ricaduta occupazionale degli interventi contenuti nel bilancio dello Stato, allora dovremmo modificarne l'intera struttura. Forse lo potremmo fare, ma sicuramente avrebbe maggior interesse – per esempio – valutare le esternalità positive o negative riguardanti la ricaduta sull'occupazione che non quelle sull'ambiente, perché le prime avrebbero degli effetti anche indiretti sul gettito fiscale.

È per questo che nascono in me delle perplessità. Capisco la finalità della legge, che è quella di dare maggiore rilevanza alle decisioni politiche che impattano sull'ambiente o di dare in qualche modo una veste più sacrale alla relazione sullo stato dell'ambiente, ma tutto questo resta nel campo del pregiuridico, non è un elemento che deve entrare nel giuridico del bilancio dello Stato, perché questo è disciplinato da un insieme di regole sulla contabilità che possono essere aride fin che vogliamo, ma che servono a costituire la linea guida nella quale interviene l'operatore pubblico.

Importando dentro questa ritualità del bilancio alcuni elementi spuri rischiamo di far crollare l'unitarietà del sistema e di avere effetti che, anziché essere positivi secondo le finalità del provvedimento, rischiano di riverberarsi in modo negativo sull'insieme dei nostri conti. Tanto più in un momento in cui, malgrado i vari proclami governativi di aver superato gli esami europei e tutte le altre belle cose, siamo comunque sempre e costantemente sotto esame. Pertanto, mi sembrerebbe se non altro imprudente sotto questo punto di vista.

Per questo motivo, mi permetto di sostenere l'approvazione dell'emendamento 1.100, presentato insieme ad altri colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, illustrerò congiuntamente gli emendamenti da me presentati.

L'emendamento 2.100 propone la soppressione dell'articolo per i motivi che mi sono già permesso di evidenziare poco fa.

L'emendamento 2.101 riassume sostanzialmente quello che potrebbe essere l'intero tenore del disegno di legge che, se devo prendere per buone le parole espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo nella scorsa seduta, ha finalità sostanzialmente conoscitive e didattiche. Ma se così deve essere, tanto vale concentrarne il contenuto in una sezione conoscitiva della relazione previsionale e programmatica, tale da illustrare sia le ricadute dal punto di vista delle esternalità degli interventi sull'ambiente che le spese sostenute dallo Stato e dagli enti pubblici in questa materia.

Questo è il contenuto dell'emendamento 2.101, che – secondo me – potrebbe compendiare decisamente l'intero provvedimento senza tutte quelle norme che ne complicano il contenuto e rischiano – come ho già detto prima – di renderne meno comprensibili le finalità, creando delle mine a tempo nel nostro ordinamento contabile.

L'emendamento 2.103 ha lo scopo se non altro di dilazionare nel tempo l'entrata a regime di questo sistema per dare ai soggetti interessati un lasso di tempo necessario per gli eventuali adattamenti.

L'emendamento 2.104 ha lo scopo di evitare che questa normativa ricada direttamente su regioni, province e comuni e di limitarla allo Stato; questo perché, nel momento in cui si va verso l'attuazione di una forma più accentuata di federalismo fiscale, sarebbe opportuno evitare che la normativa statale vada ad impattare sulle competenze di diretta attribuzione di tali enti, tra l'altro, con il rischio che essi debbano sopportare ulteriori spese per le quali mancherebbe una copertura vera e propria. Infatti, la clausola di copertura, ai sensi dell'articolo 27 della legge di contabilità, non fa riferimento anche alle maggiori spese di questi enti, che comunque, ove vi facessero fronte, sarebbero costretti ad aumentare l'imposizione fiscale a danno dei cittadini, obiettivo che non è assolutamente condivisibile dalla mia parte politica.

L'emendamento 2.105 mira ad alzare la soglia del numero di abitanti dei comuni ai quali si applica questo tipo di normativa, per i motivi che ho già espresso.

Analogamente, l'emendamento 2.106 tende ad escludere i comuni non capoluogo di provincia dagli adempimenti di cui al comma 1, sempre al fine di rendere più facile la vita dei comuni. Il nostro è uno Stato composto da 8.000 comuni, molti dei quali sono piccoli o piccolissimi, e dedicare in essi il lavoro di una o due persone solo a questo aspetto, quando magari gli organici comunali sono ridottissimi, francamente mi sembra un modo di ridurre il problema occupazionale con assunzioni pubbliche che non è condivisibile.

L'emendamento 2.107 mira a sopprimere il comma 4 e quindi ad espungere dal testo una delega. Ho già avuto modo di ricordare come il potere normativo delegato sia stato utilizzato in eccesso da questo Governo; certo, come ha detto il relatore, la materia tecnica a volte richiede la previsione di una delega al Governo, tuttavia, in questo caso, si potrebbe anche risolvere il problema senza delegare. Comunque, resta il fatto che, quando si abusa di uno strumento, lo strumento in sé perde quelle caratteristiche di bontà che avrebbe potuto avere ove non se ne fosse abusato. Quindi, nel ricordare a questa Assemblea come il meccanismo delle deleghe abbia portato effetti negativi sulla nostra legislazione e sullo stato dei rapporti tra cittadini, pubblica amministrazione e Stato, invito ancora una volta a cancellare questa norma di delega.

L'emendamento 2.110, infine, ha lo scopo di sopprimere il comma 5, che istituisce un'apposita commissione per la contabilità ambientale. Mi sembra il consueto meccanismo di creazione di nuove commissioni e di nuovi enti semplicemente finalizzato alla crescita dell'occupazione pubblica attraverso lo strumento delle commissioni, quando invece sarebbe opportuno diminuire il pubblico impiego. Sono dati recenti quelli secondo i quali il numero dei dipendenti pubblici andati in pensione è inferiore a quello dei nuovi assunti nello Stato: se questo è il metodo per attuare una rigorosa politica nel pubblico impiego, sicuramente non è condivisibile.

CÒ. Signor Presidente, l'articolo 2 al comma 1 specifica la natura dei documenti di contabilità ambientale e correttamente definisce questi documenti come «documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo». Ora mi chiedo: come mai questi documenti, in realtà, vengono approvati congiuntamente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio? Si tratta cioè di documenti che semplicemente accompagnano gli altri. Con il nostro emendamento 2.102, noi chiediamo che i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio vengano ispirati dai documenti approvati in merito alla sostenibilità ambientale dello sviluppo. Mi sembra un elemento ovvio per dare efficacia all'intera normativa contenuta nel disegno di legge quello di condizionare in qualche modo i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio a quelli di compatibilità ambientale.

Questo è il senso dell'emendamento 2.102, che è l'unico che intendo illustrare, mentre do per illustrati gli emendamenti 2.200, 2.108 e 2.109.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.5, 2.9 e 2.10, di cui è primo firmatario il senatore Specchia, che è assente giustificato per motivi politici, si danno per illustrati.

CARCARINO. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.7 e 2.8, nonché l'ordine del giorno n. 10.

L'attuazione degli adempimenti previsti dal disegno di legge al nostro esame è rinviata al 2004 per i comuni con oltre 100.000 abitanti. A dire il vero i suindicati comuni ammontano ad un numero davvero esiguo: per l'esattezza sono solo 41 su un totale di 8.100. Ritengo che sia giusto e doveroso coinvolgere più comuni. Pertanto, con l'emendamento 2.2 da me presentato, propongo solo di aggiungere ai 41 comuni previsti altri 246 comuni, quelli cioè con una popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Ma la cosa che mi sconcerta, signor Presidente, e mi rivolgo a lei per questo, è un'altra: non riesco a capire chi decide in questo Senato, perché e per quale fine lo faccia. Mi riferisco ai pareri espressi dalla 5ª Commissione: con tali pareri la Commissione bilancio decide e dice a noi chi, cosa e quali emendamenti dobbiamo votare. Mi spiego. Nel parere espresso dalla 5ª Commissione si dice che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (questa è la condizione primaria per la 5ª Commissione), bisogna votare gli emendamenti 2.500, 3.500 e 7.101 (Nuovo testo), emendamento quest'ultimo – lo dico con tutto il rispetto per il senatore Giovanelli, presidente della 13ª Commissione, di cui sono membro – che non esisteva nella prima bozza. Si preferisce dire che questi sono gli emendamenti da votare, però nulla si dice, per esempio, sull'emendamento 7.1, che io stesso ho presentato, che è di copertura finanziaria, in armonia con questi due emendamenti.

Mi spiego meglio: avevo presentato un emendamento di copertura finanziaria che comprendesse anche l'elevazione del numero dei comuni interessati dal provvedimento. Nel momento in cui la 5ª Commissione, e chissà chi per essa, decide di far votare a noi in Aula gli emendamenti che ho citato prima, ha escluso *a priori* gli emendamenti di copertura finanziaria da me proposti. Di conseguenza, si sono dichiarati contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, agli emendamenti 2.2 e 2.3.

Signor Presidente, questa è una cosa che non riesco a capire. Lei è il Presidente dell'Aula e mi affido a lei, sapendo che lei è una persona non solo gentile ma anche molto democratica. Da quando sono in questo Senato ho lavorato insieme a tanti colleghi e ho constatato che lei è una persona assai puntuale ed oculata. Non comprendo però e vorrei capire perché si fanno delle scelte che mi sembrano più politiche particolari che puntuali sull'argomento. Tali scelte politiche, infatti, vanificano il lavoro che ognuno di noi fa, in questo caso il lavoro che ho fatto io. Non lo capisco: è come se avessi lavorato inutilmente perché un estensore di parere o chissà chi della 5ª Commissione ha deciso di gettare nel cestino questi emendamenti. Invece, la mia proposta era volta a coinvolgere più comuni su un provvedimento che, in sede di discussione generale, ho definito rivoluzionario, di grande portata, che quindi non si poteva limitare a pochi comuni. Ho pertanto proposto di aumentare il loro

numero, aggiungendone altri 246 ai 41 previsti. Ovviamente, il parere della Commissione bilancio è contrario. Non si capisce perché se si eleva il numero dei comuni previsti da 41 a 287 vi è il parere contrario della 5ª Commissione. Certo, vi sarebbe stato un problema di copertura finanziaria se non avessi proposto di provvedere in tal senso con l'emendamento 7.1. La 5ª Commissione preferisce, però, votare un altro emendamento che ha una copertura finanziaria diversa da quella da me prefigurata.

Quindi, è ovvio che il ragionamento porta solo a una conclusione: in questo Parlamento si devono votare gli emendamenti di altri che, evidentemente, hanno più baffi, che io da quando sono nato – le assicuro, signor Presidente – non ho mai portato.

Infine, do per illustrato l'ordine del giorno n. 10.

PRESIDENTE. Invito il senatore Morando a dare una risposta, sia pure breve, al quesito posto dal senatore Carcarino circa le ragioni per cui gli emendamenti 2.2 e 2.3, da lui presentati, hanno avuto il parere contrario della 5ª Commissione, ex articolo 81 della Costituzione, anche in relazione all'emendamento 7.1, sempre a firma del senatore Carcarino.

MORANDO. Signor Presidente, gli emendamenti 2.2 e 2.3 sono palesemente di spesa perché ampliano la fascia dei comuni tenuti obbligatoriamente ad avere una contabilità ambientale. Naturalmente, il senatore Carcarino si è reso conto di ciò e quindi ha presentato un emendamento di copertura, cioè l'emendamento 7.1. Da questo punto di vista, quindi, noi abbiamo valutato che gli emendamenti erano di spesa, in quanto aggiungevano una spesa possibile a carico del bilancio dello Stato, in questo caso a carico del bilancio dei comuni, e che il senatore Carcarino aveva tentato di coprire quella maggiore spesa con l'emendamento 7.1. Il Governo – naturalmente, quando in Commissione bilancio ci riferiamo al Governo intendiamo il rappresentante del Ministero del tesoro – ha sostenuto che il comma 2 dell'emendamento 7.1 non costituisce una copertura congrua perché sul «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, nel quale trovano copertura gli emendamenti 2.2 e 2.3, non vi è la capienza necessaria a questo punto dell'anno. È quindi stato convenuto che una copertura corretta sia rappresentata invece dall'emendamento 7.101. Pertanto, essendo gli emendamenti di spesa del senatore Carcarino caratterizzati da una copertura giudicata incongrua dal Ministero del tesoro, la 5ª Commissione, sulla base dell'articolo 81 della Costituzione, ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti. L'emendamento 2.6 del senatore Gubert si intende illustrato.

GIOVANELLI. L'emendamento 2.500 si intende illustrato.

MARINO. L'emendamento 2.111 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BORTOLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 propone di sopprimere l'articolo 2, che prevede l'approvazione di documenti di contabilità ambientale da parte di regioni, provincie e comuni capoluogo di provincia. Non possiamo evidentemente accettare tale soppressione, pertanto esprimo parere contrario.

L'emendamento 2.101 propone di abrogare sei articoli, sostituendoli con una formulazione che però è già stata recepita in Commissione ed è attualmente contenuta nell'articolo 6; pertanto, esprimo parere contrario perché tale emendamento è stato già accolto dalla Commissione nel suo contenuto.

Invito poi i presentatori a ritirare l'emendamento 2.102 perché in esso non è più prevista, da parte delle regioni, dei comuni e dei capoluoghi di provincia, l'approvazione di documenti di contabilità ambientale, presente nel testo originario; diversamente il mio parere sarà contrario.

Esprimo, quindi, parere contrario all'emendamento 2.103 perché la dilazione all'anno 2010 per l'approvazione contestuale da parte dello Stato, delle regioni e dei comuni capoluoghi di provincia e di quelli con oltre 100.000 abitanti dei documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, nonché dei documenti di contabilità ambientale, mi sembra eccessiva.

Mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 2.1, che propone invece di anticipare la data di cui sopra dal 2004 al 2003.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 2.104 perché limita la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2 al solo livello statale, escludendo cioè le regioni e gli enti locali maggiori dall'attuazione della legge. L'Associazione nazionale dei comuni italiani e le regioni hanno invece chiesto di essere contemplate in tale norma.

La proposta dell'emendamento 2.105 di limitare la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2, oltre allo Stato, alle regioni ed ai capoluoghi di provincia, ai soli capoluoghi con oltre 500.000 abitanti, anziché a quelli con oltre 100.000 abitanti non può essere accolta perché non esistono comuni che non siano capoluoghi di provincia con oltre 500.000 abitanti.

L'emendamento 2.2 del senatore Carcarino ha registrato il parere contrario della 5ª Commissione; devo pertanto attenermi a questo indirizzo e quindi esprimo parere contrario.

L'emendamento 2.106 propone di sopprimere il comma 2; ciò impedirebbe ai comuni di tenere la contabilità ambientale; esprimo parere contrario perché i comuni hanno invece manifestato l'intenzione di mantenere tale contabilità.

La Commissione bilancio ha poi espresso un parere contrario all'emendamento 2.3 del senatore Carcarino; in ragione di ciò il mio parere è contrario.

La proposta, contenuta nell'emendamento 2.4 del senatore Specchia e di altri senatori, di anticipare dal 2008 al 2007 la contabilità

ambientale per i comuni minori la accolgo e quindi il parere è positivo.

Parere favorevole anche sull'emendamento 2.5, che riguarda sempre i comuni minori, ma non concerne l'obbligo di attuare la legge, bensì la facoltà di attuarla con anticipo, se ritengono, a partire, come proposto, dal 2003. Il mio parere favorevole, però, è condizionato all'accoglimento della riformulazione dell'emendamento nel senso di prevedere come anno di inizio il 2004.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.6 del senatore Guibert, che delega alle comunità montane gli adempimenti della contabilità ambientale per i comuni che fanno parte delle stesse. Anche in questo caso parere favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato nel senso di sostituire la parola «sono» con le parole «possono essere»: non possiamo prevedere un obbligo per le comunità montane a questo livello, ma possiamo sicuramente attribuire loro la facoltà.

Parere negativo sull'emendamento 2.107 del senatore Vegas e di altri senatori, che propone la soppressione del comma 4, in quanto esso fissa i principi e i criteri direttivi per il decreto legislativo che indicherà i contenuti dei documenti di contabilità ambientale: non possiamo dare una delega al Governo senza fissarne i principi e i criteri.

Parere favorevole sull'emendamento 2.7.

Parere negativo sull'emendamento 2.200, perché si tratta sì di conti ambientali, ma comunque di conti: la novità di questa legge sta nel far entrare l'ambiente nei documenti di programmazione economico-finanziaria e quindi non si può parlare genericamente di una proposta del Ministro dell'ambiente anziché di una proposta – come prevede il testo – del Ministro del tesoro.

Parere favorevole sull'emendamento 2.500.

Parere negativo all'emendamento 2.108, che propone di sostituire la parola: «parallela» con l'altra: «uniforme». Il testo parla «di lettura parallela» tra i bilanci contabili di oggi e i bilanci ambientali che vogliamo introdurre. La lettura parallela dei due bilanci deve consentire un confronto tra i costi economici e i costi ambientali di ciascuna scelta, mentre una lettura uniforme non avrebbe lo stesso significato.

Parere negativo all'emendamento 2.8 che propone di abrogare la commissione di esperti, che resterà in carica al massimo due anni per seguire la sperimentazione di questa legge. La commissione è necessaria.

Per gli stessi motivi, esprimo parere negativo all'emendamento 2.109 e all'emendamento 2.110 che propongono ugualmente di sopprimere tale commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.9 e 2.10, essi propongono un ampliamento della commissione. Il primo propone di inserire, oltre ai rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e del tesoro, del CNR, dell'ISTAT, dell'ANPA e dell'ENEA, già previsti nel testo, due rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. Invece, l'emendamento 2.10 propone di inserire due esperti espressione delle associazioni ambientaliste. La mia proposta è di accogliere questi due emendamenti, con una unificazione dei due testi, aumentando il numero degli esperti della

commissione da nove a tredici, aggiungendo quindi ai tre del Ministero dell'ambiente, ai due del Ministero del tesoro e ai quattro del CNR, dell'ISTAT, dell'ANPA e dell'ENEA due componenti indicati dalla Conferenza unificata, in modo che vi siano anche le città (probabilmente uno sarà espressione delle regioni e uno delle città, ma deciderà la Conferenza unificata) e due espressione delle associazioni ambientaliste.

Parere negativo sull'emendamento 2.111, che propone una diversa composizione della Commissione che sarebbe incompatibile con quanto ho appena detto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 10, vorrei proporre alcune correzioni, mentre mi rimetto al Governo per quanto riguarda una valutazione complessiva, anche se per quanto mi concerne potrebbe essere accolto.

Propongo innanzitutto di eliminare i riferimenti al comma 4 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3; infatti, con l'approvazione dei vari emendamenti, tali commi cambiano di numero e, quindi, è inutile fare riferimenti specifici.

Inoltre, propongo di eliminare, alla fine della prima premessa, le parole: «principalmente quello dei vari catasti» riferite ai sistemi informativi esistenti; in realtà, questi ultimi sono, fondamentalmente, quelli dell'ENEA e dell'ISTAT e, naturalmente, anche i catasti.

Nello stampato compaiono poi anche due errori di stampa che suggerisco di correggere. Nell'ultima parte della prima premessa le parole: «la tradizione del dettato normativo» sono da leggersi: «l'attuazione del dettato normativo». Così come nella sestultima riga di pagina 7 le parole: «nell'istante un quadro comune» devono leggersi: «nell'instaurare un quadro comune».

Esaminando quindi il dispositivo, che rappresenta la parte fondamentale, ritengo opportuno eliminare il riferimento all'attuazione del regolamento relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, dal momento che non è inerente all'argomento.

Propongo poi di riformulare la seconda parte del dispositivo nel seguente modo: «impegna il Governo a prevedere, nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, l'introduzione di appropriati meccanismi di incentivazione quali, ad esempio, il credito d'imposta, per le imprese che si dotino di adeguate politiche ambientali».

La terza parte del dispositivo rimarrebbe uguale.

Sulla base di queste proposte di modifica, mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, chiedo al senatore Cò se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.102.

CÒ. Signor Presidente, mi sembra che l'obiezione espressa dal relatore non sia fondata. Il relatore ha motivato la sua contrarietà affermando che i documenti di contabilità ambientale non verrebbero approvati in base all'emendamento da me presentato.

Dal momento che io ho testualmente scritto che «le regioni, le province e i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abi-

tanti approvano i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio sulla base dei documenti e degli atti precedentemente approvati», ritengo non ci sia dubbio che l'approvazione del documento di contabilità ambientale, in base all'emendamento da me presentato, deve invece condizionare i documenti di programmazione economico-finanziaria.

Pertanto, non intendo ritirare l'emendamento 2.102.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, come si esprime sulle proposte di modifica dell'ordine del giorno n. 10 avanzate dal relatore?

CARCARINO. Signor Presidente, concordo con la richiesta espressa dal relatore di modificare anche il dispositivo, sopprimendone la prima parte e correggendone la seconda parte.

Vorrei solo fare una precisazione: le parole «nell'istante un quadro comune», contenute nella premessa, non devono leggersi «nell'instaurare» – così come poposto dal relatore – ma «nell'istituire un quadro comune». L'ordine del giorno è stato scritto da me e ricordo, quindi, che queste sono le parole esatte.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, preferirei che il termine previsto rimanesse il 2004 senza anticiparlo al 2003, anche se il Governo, ovviamente, cercherà di intervenire prima. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento.

Sugli altri emendamenti il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 10, condivido le osservazioni svolte sulle premesse. Il Governo non può che essere d'accordo sul primo punto del dispositivo, che impegna il Governo a garantire l'attuazione dei regolamenti comunitari.

Per quanto riguarda il secondo punto del dispositivo, nei patti territoriali e nei contratti d'area è già prevista l'introduzione per le imprese di appropriati incentivi, tra cui anche il credito d'imposta. Consideriamo questa previsione come rafforzativa e quindi siamo d'accordo su di essa.

Per quanto riguarda infine il terzo punto del dispositivo, poiché bisognerebbe specificare se si tratta della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata Stato-regioni-province-comuni, sarebbe preferibile eliminare le parole «Stato-regioni», lasciando l'espressione «Conferenza unificata». Inoltre, propongo di sostituire la parola «attraverso» con le parole «in collaborazione con», poiché tale Conferenza non è uno strumento dell'azione del Governo e quindi non si può formulare un impegno per il Governo in tal senso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, nel ribadire, per i motivi esposti in sede di illustrazione dal senatore Vegas, la nostra contrarietà all'approvazione dell'articolo 2 e quindi il voto favorevole sull'emendamento che propone di sopprimere tale articolo, chiediamo che la sua votazione sia preceduta dalla verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore D'Alì risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,41, è ripresa alle ore 18,04).*

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori con la votazione dell'emendamento 2.100.

### **Verifica del numero legale**

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale. Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,07, è ripresa alle ore 18,28).*

### **Presidenza del vice presidente ROGNONI**

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.100.

#### **Verifica del numero legale**

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio ad altra seduta il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294.

#### **Mozioni e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SERENA, *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

**Ordine del giorno  
per le sedute di giovedì 17 giugno 1999**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 17 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIO-NE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUBRANO di RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

*(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

II. Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche:

Nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 195/99 RGNR, n. 2001/98 RGNR, n. 405/99 RG GIP, n. 1421/98 RG GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 112, n. 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203; 2) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 2103; 3) 110, 112, n. 1, 319, 319-bis, 321 del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203; 4) 110, 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale (*Doc. IV-bis, n. 4*).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. GIOVANELLI ed altri. – Legge-quadro in materia di contabilità ambientale (3116).

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (3294).

2. BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).

– CUSIMANO. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).

– LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).

– FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

– PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).

– Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter).

– BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).

– Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (3060).

IV. Discussione di mozioni sull'usura.

V. Discussione della mozione n. 383 sul Guatemala.

La seduta è tolta (*ore 18,30*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (3116-3294)**

*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:*

**Legge quadro in materia di contabilità ambientale (n. 3116);**

**Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (n. 3294).**

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

**Approvato**

*(Finalità della legge)*

1. Finalità della presente legge è l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo allo scopo di definire un adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica.

## EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.*

**Respinto**

1.100

VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'integrazione», con le parole: «l'uniformità».*

**Respinto**

1.101

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 1, sostituire le parole: «con l'indicazione delle informazioni e degli», con la parola: «agli».* **Respinto**

1.102

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

*(Documenti di contabilità ambientale)*

1. Al fine di cui all'articolo 1, a partire dall'anno finanziario 2004, lo Stato, le regioni, le province e i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abitanti approvano, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale intesi come documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo e di seguito così denominati.

2. I comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano, anche in forma associata, gli adempimenti di cui al comma 1, a partire dall'anno finanziario 2008.

3. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano i documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea e secondo le disposizioni della presente legge.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi che definiscono modalità, struttura e contenuti dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo avendo riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

b) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

c) la gradualità necessaria nel grado di specificazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo in relazione allo stato di avanzamento, nonché alla definizione e all'attendibilità dei conti ambientali.

5. È istituita una Commissione per la contabilità ambientale con i compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo. La Commissione è composta da nove esperti di cui tre indicati dal Ministro dell'ambiente, due indicati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). La Commissione è nominata, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente; con il medesimo decreto sono determinati il compenso degli esperti e le spese di funzionamento della Commissione, nei limiti di 500 milioni di lire annue.

#### EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.*

2.100 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

*Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con il seguente:*

«Art. 2. – 1. La relazione previsionale e programmatica è integrata con gli elementi conoscitivi necessari al fine di valutare l'impatto delle politiche adottate sull'ambiente.

2. Apposita nota illustrativa allegata al bilancio di previsione dello Stato e al bilancio programmatico indica la spesa destinata ad interventi nel settore ambientale, ripartita per Ministeri e nel suo complesso».

2.101 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini di cui all'articolo 1, a partire dall'anno finanziario 2004, lo Stato, le regioni, le province e i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abitanti approvano i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio sulla base dei documenti e degli atti precedentemente approvati in merito alla sostenibilità ambientale dello sviluppo».

2.102 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 1, sostituire la parola: «2004», con la seguente: «2010».*

2.103 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire la parola: «2004» con l'altra: «2003».*

2.1 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «le regioni», fino a: «abitanti».*

2.104 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: «100.000 abitanti», con le seguenti: «500.000 abitanti».*

2.105 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: «100.000 abitanti,» con le seguenti: «30.000 abitanti,».*

2.2 CARCARINO

*Sopprimere il comma 2.*

2.106 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

*Al comma 2, sostituire le parole: «, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano,» con le altre: «, con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti effettuano».*

2.3 CARCARINO

*Al comma 2, sostituire la parola: «2008» con l'altra: «2007».*

2.4 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I suddetti comuni possono anche decidere di effettuare gli adempimenti di cui al comma 1, a partire dall'anno finanziario 2003».*

2.5 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i comuni facenti parte di Comunità Montane, tali adempimenti sono effettuati dalla Comunità Montana di appartenenza».*

2.6 GUBERT

*Sopprimere il comma 4.*

2.107 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

*Al comma 4, nell'alinea dopo le parole: «ad emanare, entro» inserire le seguenti: «e non oltre».*

2.7 CARCARINO

*Al comma 4, nell'alinea sostituire le parole: «su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente», con le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».*

2.200 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, nell'alinea, dopo le parole: «ambientale dello sviluppo» inserire le seguenti: «, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 7, comma 3,».*

2.500 GIOVANELLI

*Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «parallela», con la parola: «uniforme».*

2.108 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sopprimere il comma 5 e conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.*

2.8 CARCARINO

*Sopprimere il comma 5 e, conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.*

2.109 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sopprimere il comma 5.*

2.110 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione è composta da nove esperti di cui due indicati dal Ministro dell'Ambiente, uno indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e due indicati dalla Conferenza Stato-regioni».*

2.9

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione è composta da nove esperti di cui due indicati dal Ministro dell'Ambiente, uno indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e due espressione delle associazioni ambientaliste».*

2.10

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «nove» con «sette», «tre» con «due», «due indicati», con «uno indicato» e «500» con «400».*

*Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 7, sostituire la parola: «500», con «400».*

2.111

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI,  
MANZI

## ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

**V. nuovo testo**

premessi che:

nel disegno di legge n. 3116 e 3294-A al comma 4 dell'articolo 2 ed al comma 3 dell'articolo 3 sono delegate al Governo le scelte circa il tipo di informazioni da assumere, nonché l'utilizzo dei sistemi informativi esistenti, principalmente quello dei vari catasti;

l'attuabilità del provvedimento è rimessa ai soggetti pubblici di Governo destinatari dell'obbligo di elaborare strategie di sviluppo sostenibile;

accanto ai soggetti pubblici di Governo altri due soggetti sono i destinatari naturali del disegno di legge dalla cui resistenza o collaborazione dipende la tradizione del dettato normativo: imprese e famiglie ovvero mondo produttivo e consumatori;

considerato che:

una scelta chiara e decisa da parte degli organi di Governo può innescare un processo virtuoso per cui le imprese e le famiglie riconoscono immediatamente l'opportunità di rendere coerenti i rispetti bilanci e comportamenti, per continuare a dialogare con il settore pubblico in termini di investimenti, supporti ed incentivi;

visto che:

il regolamento CE, Euratom, n. 58/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 e quello di modifica n. 410/98 del 16 febbraio 1998, nell'istante un quadro comune per la raccolta, la elaborazione e la valutazione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità, prevede, per il settore, che entro il 1999 gli Stati presentino alla Commissione una relazione sulla disponibilità dei dati necessari per la costruzione di statistiche relative a diverse voci, tra cui «gli investimenti in attrezzature ed impianti collegati alle tecnologie» e le «spese correnti complessive per la tutela ambientale»;

considerato che:

la risposta delle imprese rimane un grosso fattore di condizionamento, perchè essa è strutturalmente connessa a quel complesso rapporto che lega economia e politica in un intreccio di reciproche e variabili influenze;

considerato, inoltre, che:

il comportamento dei consumatori può essere certamente orientato dalla produzione disponibile sul mercato, così come può essere indotto da prescrizioni normative, imposizioni o incentivi fiscali;

rilevato che:

lo strumento di maggiore successo passa attraverso lo sviluppo di una educazione ed una formazione che stimolino a crescere la sensibilità dei cittadini verso i temi ambientali,

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 e del regolamento di modifica n. 410/98 del 16 febbraio 1998, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese;

a prevedere, nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, l'introduzione per le imprese, anche private, di appropriati meccanismi di incentivazione quali, ad esempio, il credito d'imposta;

a programmare ed attivare, attraverso la Conferenza unificata Stato-Regioni, in conformità alle normative vigenti, gli strumenti riguardanti l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini nelle materie relative alla sostenibilità dello sviluppo.

9.3116-3294.10

CARCARINO

Il Senato,

**Non posto  
in votazione (\*)**

premesso che:

nel disegno di legge n. 3116 e 3294-A sono delegate al Governo le scelte circa il tipo di informazioni da assumere, nonché l'utilizzo dei sistemi informativi esistenti;

l'attuabilità del provvedimento è rimessa ai soggetti pubblici di Governo destinatari dell'obbligo di elaborare strategie di sviluppo sostenibile;

accanto ai soggetti pubblici di Governo altri due soggetti sono i destinatari naturali del disegno di legge dalla cui resistenza o collaborazione dipende l'attuazione del dettato normativo: imprese e famiglie ovvero mondo produttivo e consumatori;

considerato che:

una scelta chiara e decisa da parte degli organi di Governo può innescare un processo virtuoso per cui le imprese e le famiglie riconoscono immediatamente l'opportunità di rendere coerenti i rispetti bilanci e comportamenti, per continuare a dialogare con il settore pubblico in termini di investimenti, supporti ed incentivi;

visto che:

il regolamento CE, Euratom, n. 58/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 e quello di modifica n. 410/98 del 16 febbraio 1998, nell'istituire un quadro comune per la raccolta, la elaborazione e la valutazione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità, prevede, per il settore, che entro il 1999 gli Stati presentino alla Commissione una relazione sulla disponibilità dei dati necessari per la costruzione di statistiche relative a diverse voci, tra cui «gli investimenti in attrezzature ed impianti collegati alle tecnologie» e le «spese correnti complessive per la tutela ambientale»;

considerato che:

la risposta delle imprese rimane un grosso fattore di condizionamento, perchè essa è strutturalmente connessa a quel complesso rapporto che lega economia e politica in un intreccio di reciproche e variabili influenze;

considerato, inoltre, che:

il comportamento dei consumatori può essere certamente orientato dalla produzione disponibile sul mercato, così come può essere indotto da prescrizioni normative, imposizioni o incentivi fiscali;

rilevato che:

lo strumento di maggiore successo passa attraverso lo sviluppo di una educazione ed una formazione che stimolino a crescere la sensibilità dei cittadini verso i temi ambientali;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, l'introduzione di appropriati meccanismi di incentivazione quali, ad esempio, il credito d'imposta per le imprese che si dotino di adeguate politiche ambientali;

a programmare ed attivare, in collaborazione con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, in conformità alle normative vigenti, gli strumenti riguardanti l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini nelle materie relative alla sostenibilità dello sviluppo.

9.3116-3294.10 (Nuovo testo)

CARCARINO

---

(\*) Accolto dal Governo.



## Allegato B

### **Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 3 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 10 aprile 1997, n. 97, la relazione sull'area di Pitelli (La Spezia), approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 27 maggio 1999 (*Doc. XXIII*, n. 28).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

### **Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PARDINI, PELLEGRINO, CARUSO Antonino e PINTO. – «Modifica alla legge 28 settembre 1998, n. 336, in materia di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage» (4105);

DANIELI. – «Modifica dei termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative. Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» (4106).

### **Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000» (4090), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

*alla 8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati DI LUCA ed altri. – «Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, in materia di libero uso delle antenne satellitari»

(4088) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

I disegni di legge: CORTIANA ed altri. - «Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive» (1637), LAVAGNINI ed altri. - «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*» (1660), SERVELLO ed altri. - «Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*)» (1714) e DE ANNA. - «La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping*» (1945), già deferiti in sede referente alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), sono stati nuovamente assegnati alla Commissione stessa in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti.

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in data 15 giugno 1999, il senatore Carcarino ha presentato la relazione sui seguenti disegni di legge: LAVAGNINI ed altri. - «Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi» (580); CARCARINO. - «Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi» (988); CAMO ed altri. - «Nuove norme in materia di incendi nei boschi» (1182); MANFREDI ed altri. - «Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi» (1874); SPECCHIA ed altri. - «Norme per la prevenzione degli incendi boschivi» (3756); CAPALDI ed altri. - «Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi» (3762) e GIOVANELLI ed altri. - «Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi» (3787).

### **Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» (n. 485).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma am-

ministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 luglio 1999.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 2 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, la richiesta di parere parlamentare sul programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 486).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 6 luglio 1999.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 10 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore statale e del settore pubblico e situazione di cassa al 31 marzo 1999 (*Doc. XXV*, n. 13).

Detto documento sarà inviato alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

### **Mozioni**

SALVATO, SALVI, SCOPELLITI, FOLLIERI, PINTO, RUSSO SPENA, BOCO, SENESE, MARCHETTI, CIRAMI. – Il Senato, premesso:

che in data 18 marzo 1999 il Senato ha approvato una mozione che, fra l'altro, impegnava il Governo a ribadire al governo turco la decisiva rilevanza, ai fini dell'eventuale adesione e di ogni ulteriore rapporto tra l'Unione europea e la Turchia, della tutela dei diritti umani e della non applicazione della pena di morte, obblighi che gravano sulla Turchia in quanto membro del Consiglio d'Europa e firmataria della Convenzione del 1959 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

che in data 5 maggio 1999 il Senato ha approvato un'altra mozione in cui impegnava il Governo ad intraprendere ogni azione diplomatica possibile nei confronti del governo turco per impedire che ad Ocalan fosse comminata la pena di morte e per assicurargli un processo equo nel rispetto delle convenzioni internazionali oltre che a ribadire nuovamente al governo turco la decisiva rilevanza, ai fini dell'eventuale adesione e di ogni ulteriore rapporto tra l'Unione europea e la Turchia, della tutela dei diritti umani e della non applicazione della pena di morte, obblighi che gravano sulla Turchia in quanto membro del Consiglio d'Europa e firmataria della Con-

venzione del 1959 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

che il processo ad Ocalan continua a svolgersi in assoluta mancanza di trasparenza e pubblicità, lasciando intuire la presumibile mancanza delle garanzie processuali minime;

che il 3 giugno è stato arrestato e condannato a più di un anno di carcere Akin Birdal, *leader* dell'Associazione dei diritti umani della Turchia, solo per avere denunciato il proprio paese agli organismi internazionali per le sistematiche violazioni dei diritti umani;

che nel rapporto della Fondazione turca per i diritti umani, pubblicato lo scorso maggio, è stato evidenziato come la tortura fosse ritenuta dalle autorità turche una efficace pratica di governo;

che nella prima sessione di giugno di quest'anno il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha ufficialmente ammonito il governo turco per le violazioni ripetute e gravi dei diritti dei cittadini di etnia curda che vivono nel suo territorio nazionale e lo ha sollecitato ad adottare provvedimenti rapidi per impedire che vengano commessi nuovi assassinii, torture e distruzioni;

che il neo-eletto presidente del parlamento turco Yildirim Akbulut ha sottolineato il 7 giugno scorso che «la pena di morte è legale e anche necessaria per fronteggiare il terrorismo in Turchia»;

che a seguito della richiesta del Comitato informale istituito dal Senato per l'osservazione dei progressi per la moratoria universale della pena di morte di poter incontrare le autorità turche al fine di invitarle ad abolire la pena di morte nel paese al pari degli altri membri del Consiglio d'Europa, il Ministro degli affari esteri della Turchia ha risposto quanto segue: «Poichè il Parlamento della Turchia è stato da poco inaugurato a seguito delle elezioni generali del 18 aprile 1999 ed a causa dell'agenda pressante di impegni, sarebbe preferibile che la visita del Comitato del Senato italiano avvenga più in là nel tempo»;

che le autorità turche hanno quindi sostanzialmente ritenuto non gradita la visita di una delegazione del Senato italiano;

che nel vertice di Colonia del 4 giugno scorso è stato deciso che non sarebbero state avviate trattative di adesione della Turchia alla Unione europea in considerazione delle gravi e persistenti violazioni dei diritti umani in Turchia;

che il Consiglio europeo già da tempo ha sostenuto che il rafforzamento dei legami della Turchia con l'Unione europea dipende anche dal perseguimento da parte di tale paese delle riforme politiche ed economiche previste, inclusi allineamento di *standard* e procedure riguardanti i diritti umani a quelli in vigore nell'Unione europea,

impegna il Governo a ribadire che il mancato rispetto dei diritti umani da parte delle autorità turche, il non adeguamento della legislazione interna turca agli *standard* ed alle procedure sui diritti umani previste negli altri paesi dell'Unione europea oltre che le ulteriori condanne da parte degli organismi internazionali alla Turchia per violazioni ripetute e sistematiche dei diritti fondamentali della persona costituiscono causa di impedimento per l'ingresso nella Unione

europea della Turchia, oltre che causa di impedimento alla sua permanenza nel Consiglio d'Europa.

(1-00412)

### Interrogazioni

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'amministrazione finanziaria ha, con notevole ritardo, pubblicato le istruzioni per la compilazione e la consegna dei questionari per gli studi di settore;

che, a tutt'oggi, non sono ancora disponibili i programmi *software* di elaborazione delle dichiarazioni per le categorie interessate;

che, attraverso l'emissione di successive circolari, il Ministero delle finanze continua a modificare ed integrare le istruzioni in merito all'elaborazione delle dichiarazioni e alle modalità di compensazione e di versamento delle imposte (esempio, circolare 9 giugno 1999 n. 127/E);

considerato che rispetto agli anni passati la predisposizione per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770), che è solo un modello riepilogativo dei dati del personale dipendente, richiede un maggior numero di adempimenti perché sono aumentati di molto i quadri da compilare e stampare,

si chiede di sapere:

come si intenda ovviare ai disagi dei contribuenti nella compilazione della dichiarazione e nei versamenti delle imposte;

se non sia il caso di prevedere l'esenzione da pene per errori formali;

se non sia il caso di spostare ulteriormente la data prevista per il versamento delle imposte prevedendo un termine unico per tutti i contribuenti almeno fino al 31 luglio;

se non sia il caso di rivedere la modulistica del 770 per semplificarla e ridurla;

cosa si intenda fare per avviare una reale semplificazione che consenta al contribuente di dichiarare i propri redditi e pagare le relative imposte nei tempi stabiliti e con la dovuta serenità.

(3-02916)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CUSIMANO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il tribunale civile di Catania, sezione lavoro, con sentenza n. 576/98 ha accolto il ricorso in appello prodotto da Flavio Belmonte, già segretario (m. 501644) presso l'ufficio sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Catania; la società Ferrovie dello Stato ST-SA spa è stata pertanto condannata ad inquadrare il ricorrente nella qualifica di segretario superiore (settimo livello) nonchè a corrispondergli le

conseguenti differenze retributive a far tempo dal 1° agosto 1988, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali calcolati sul capitale non rivalutato, dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;

che la società datoriale ha finora provveduto alla rifusione al Belmonte delle sole spese di entrambi i casi di giudizio; a far tempo dal 14 gennaio 1999 sono scaduti i termini che avrebbero consentito alla suddetta società l'eventuale ricorso per Cassazione, facendo divenire quindi esecutiva la sentenza in questione;

che quanto precede può rappresentare la punta dell'*iceberg* di una situazione più diffusa di un caso isolato,

si chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo affinché l'interessato e quanti si trovino nella stessa condizione abbiano ciò che loro spetta, senza ulteriori indugi.

(4-15544)

PIANETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che lo scorso 10 giugno è stato reso noto che in Iran 13 persone di fede ebraica sono state tratte in arresto con la poco verosimile accusa di «cospirazione» contro lo Stato;

che la comunità ebraica locale da diverso tempo non può esercitare liberamente la propria attività culturale e religiosa ed è soggetta a vessazioni;

che in Iran è in atto uno scontro tra l'ala moderata e quella estremista;

che i principi di libertà, giustizia e tolleranza non possono far parte solo del codice genetico del vecchio continente ma debbono costituire un patrimonio universale,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo su questa vicenda e se non sia il caso di intervenire presso il governo iraniano chiedendo l'immediato rilascio delle persone arrestate così come è stato chiesto dalle altre cancellerie occidentali.

(4-15545)

PAROLA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Fiumicino (Roma), dall'estensione di 20 chilometri quadrati, si caratterizza per la sua attività turistica, balneare e nautica con una popolazione che nel periodo estivo raggiunge le 250.000 unità;

che esso rappresenta un polo dinamico di sviluppo del litorale romano con un'economia industriale, agricola e portuale in ripresa;

che esso è diretto da una amministrazione comunale che, in luogo del forte abusivismo edilizio presente in passato, ha ora il pieno controllo dello sviluppo urbanistico ed ha risanato gran parte delle zone degradate con puntuali interventi di recupero urbano;

constatato:

che la criminalità organizzata tende ad inquinare la crescita del tessuto economico e ad impedire il funzionamento democratico delle

istituzioni locali, come dimostrano alcuni recenti fatti delittuosi, come il furto di tremila pratiche riguardanti il condono edilizio dagli uffici comunali;

che la presenza delle forze di polizia è assolutamente insufficiente a garantire la sicurezza dei cittadini e per di più il commissariato è collocato in locali inadeguati e insalubri,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda attuare per potenziare le forze di polizia nel comune di Fiumicino in uomini, in locali e in mezzi al fine di renderle in grado di respingere i tentativi di penetrazione e di insediamento malavitoso in atto.

(4-15546)

MACERATINI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se si sia a conoscenza del fatto che il dottor Giuseppe Tibis riveste il ruolo del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Modena;

se si sia a conoscenza del fatto che il direttore Giuseppe Tibis, avendo maturato trent'anni di onorata carriera, è il magistrato più anziano in forza alla procura della Repubblica di Modena dopo il procuratore capo e che avrebbe perciò titolo per ricoprire il ruolo di procuratore aggiunto, stante il numero di magistrati del pubblico ministero addetti allo stesso ufficio, in seguito alla riorganizzazione degli uffici giudiziari in corso;

se si sia a conoscenza degli articoli apparsi sulla stampa e dei resoconti riportati da altri mezzi di informazione, sia in sede locale che nazionale, a seguito dell'iniziativa assunta in concerto dai sostituti procuratori dottor Andrea Claudiani, dottor Roberto Mazza e dottoressa Angela Sighicelli, malgrado la dichiarata opposizione del procuratore capo dottor Giuseppe Figurelli, di trasmettere per competenza alla procura della Repubblica di Firenze un fascicolo riguardante l'omicidio di una prostituta, ritenendo i tre magistrati suddetti ipotizzabile il coinvolgimento del collega dottor Giuseppe Tibis nell'omicidio stesso e ciò solo in base ad una informazione di quarta mano tratta da farneticanti dichiarazioni di una prostituta tossicodipendente, come tali valutate e riferite da un ispettore di polizia;

se si sia a conoscenza del fatto che il procuratore capo dottor Giuseppe Figurelli, aveva immediatamente valutato l'inconsistenza della notizia *criminis*, anticipando l'identica valutazione della procura di Firenze che ha immediatamente chiesto l'archiviazione del procedimento, puntualmente confermata dal giudice per le indagini preliminari;

se si sia a conoscenza del tenore di tutti gli articoli apparsi sulla vicenda, ove univocamente è stata posta in risalto l'assurdità manifesta della vicenda, tanto da legittimare ogni sorta di illazione sul reale scopo di coinvolgere quell'integerrimo magistrato in un'indagine per omicidio, nel momento in cui i mezzi di informazione venivano in possesso addirittura dei dati identificativi del fascicolo (n. 450 del 1998 trasmesso in data 4 maggio 1999);

se si sia a conoscenza del fatto che il procuratore della Repubblica di Modena, dottor Giuseppe Figurelli, è stato costretto ad una improbabile difesa d'ufficio dei tre magistrati inquirenti al fine di salvaguardare, per quanto possibile, l'immagine della procura della repubblica di Modena di fronte all'unanime indignazione dell'opinione pubblica, riportata da tutti gli organi di informazione e che nel comprensibile, seppur vano, tentativo di minimizzare l'accaduto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, mai smentite, rispondendo al giornalista che lo intervistava sulla vicenda, riferendosi ai sostituti procuratori dottor Andrea Claudiani, dottor Roberto Mazza e dottoressa Angela Sighicelli: - «Ragazzi...», scuote la testa paterno il procuratore di Modena Giuseppe Figurelli. «Lo sa, ho quarant'anni di servizio. Fosse stato per me non avrei spedito a Firenze tutto il fascicolo. Ma l'indagine la conducevano loro, in pool. Sono giovani...» - («Il Giornale» 1° giugno 1999);

se si sia a conoscenza del fatto che non si è riscontrato altrettanto zelo nell'attività del dottor Andrea Claudiani quando non ha ritenuto di poter sostenere l'accusa concernente ipotesi di gravi reati finanziari e in materia di appalti, coinvolgenti amministratori pubblici appartenenti al PCI-PDS (P.P. n. 735/97), avendo lasciato scadere i termini per richiedere l'indispensabile proroga delle indagini; le quali indagini, peraltro, già si fondavano sui riscontri documentali ottenuti dalla polizia giudiziaria (aliquota carabinieri) e non su farneticazioni di quarta mano di qualche psicolabile;

se si ritenga tollerabile che un intero ufficio giudiziario venga esposto ad uno scandalo, qual è stato ed è quello di cui si tratta, a causa nella migliore delle ipotesi, della «giovane solerzia» di ben tre sostituti procuratori della Repubblica, come dichiarato dallo stesso procuratore capo, il quale nulla ha potuto di fronte alla determinazione dei suddetti magistrati a voler trasmettere l'intero fascicolo, sottolineando così l'importanza attribuita alla notizia *criminis* e la conseguente opportunità di coinvolgere il collega nell'indagine;

se il Ministro in indirizzo ritenga utile e opportuno disporre una formale ispezione ministeriale sui fatti in parola e più in generale sull'attività svolta dai sostituti procuratori della Repubblica dottor Andrea Claudiani, dottor Roberto Mazza e dottoressa Angela Sighicelli, al fine di chiarire:

se possano individuarsi responsabilità in ordine all'improvviso coinvolgimento del sostituto procuratore anziano, dottor Giuseppe Tibus, nella menzionata indagine per il reato di omicidio, quando risultasse che le dichiarazioni per cui è stato trasmesso il fascicolo alla procura di Firenze erano palesemente infondate e riguardavano anche altri magistrati;

se possano ravvisarsi responsabilità nella divulgazione alla stampa dei dati identificativi e dell'oggetto del fascicolo, trasmesso alla procura della Repubblica di Firenze, concernente l'ipotizzato coinvolgimento del dottor Giuseppe Tibus in un reato di omicidio;

se lo stesso zelo dimostrato nell'iniziativa in oggetto, che tanto discredito ha recato all'intera istituzione, venga posto da que-

gli stessi magistrati nello svolgimento delle altre indagini e attività processuali di loro competenza;

se, alla luce delle dichiarazioni attribuite dalla stampa al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Modena, in ordine alla carenza di maturità dei sostituti procuratori dottor Andrea Claudiani, dottor Roberto Mazza e dottoressa Angela Sighicelli, i magistrati medesimi siano all'altezza dei delicati e importanti compiti connessi agli uffici che ricoprono, avuto riguardo alle conseguenze delle loro più o meno ponderate determinazioni sulla vita dei comuni cittadini, oltre che sulla vita e la carriera di loro colleghi;

se risponda a ragioni di logica e opportunità che il trenta per cento dei magistrati in forza alla procura della Repubblica presso il tribunale di Modena sia rappresentato da sostituti procuratori che il procuratore capo definisce pubblicamente ispirati da «eccessi di giovanile solerzia»;

se il Ministro di grazia e giustizia intenda comunque adottare provvedimenti o iniziative in merito alla vicenda e quali.

(4-15547)

PASTORE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in data 29 dicembre 1992 è stato bandito dall'Inadel, ora Inpdap, un concorso pubblico per esami a n. 68 posti di collaboratore di amministrazione;

che espletato il concorso, la relativa graduatoria è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1996;

che secondo l'Inpdap, la validità di tale graduatoria è cessata il 5 maggio 1998 in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che recita: «Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di 18 mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili»;

che successivamente, nel luglio 1997, l'ente di cui sopra ha bandito un nuovo concorso per le stesse qualifiche funzionali e attualmente si stanno svolgendo una serie di concorsi interni per posizioni analoghe;

che la legge finanziaria 1998 subordina sia i nuovi concorsi che le assunzioni «autorizzate» alla indisponibilità degli idonei in concorsi già espletati e con graduatorie già approvate;

che la validità delle graduatorie scadute è stata prorogata dalla stessa legge finanziaria 1998 e da quella successiva per il 1999 (fino al 31 dicembre 1999);

che l'interesse legittimo degli interessati, collocati in graduatoria concorsuale tuttora efficace, all'utilizzazione della graduatoria stessa per la copertura di posti dello stesso profilo professionale del posto messo a concorso, ovvero di posti della pianta organica che siano (o si siano) resi vacanti, sussiste in ogni caso in cui l'amministrazione

provveda a coprire il posto resosi disponibile bandendo un nuovo concorso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale situazione;

quali provvedimenti intenda attuare nei confronti di coloro che sono risultati idonei al concorso in oggetto e collocati in graduatoria tuttora efficace, attualmente tutti disoccupati.

(4-15548)

PEDRIZZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che lo scorso mese si è tenuta a Firenze una conferenza nazionale sulla «scuola dell'infanzia», peraltro oscurata dalla contemporanea presentazione (voluta dal Ministero della pubblica istruzione) della «giornata nazionale della musica a scuola»;

che, nel corso della suddetta conferenza, nonostante le scuole materne statali rappresentino solo poco più del 50 per cento dell'intero sistema scolastico dell'infanzia, è stata del tutto trascurata l'esperienza delle scuole materne non statali, tra cui in particolare quelle cattoliche, che ha fatto solo da sfondo ad una consultazione nazionale intenta – teoricamente – a ridefinire l'intero sistema della scuola dell'infanzia;

che a seguito di ciò, il segretario nazionale della Federazione delle scuole materne di ispirazione cristiana (FISM), Luigi Morgano, ha dichiarato, con rammarico, che si è fatto uno «scivolone o passo indietro sul sistema pubblico integrato della scuola materna ... (omissis)... escludendo la nostra realtà associativa e quella dei comuni ... (omissis)... La nostra realtà è presente con oltre 8.000 scuole in 4200 comuni lungo l'intera Penisola e raccoglie quasi il 35 per cento della popolazione scolastica in età tra i 3 e i 6 anni d'età» («Avvenire», 6 maggio 1999, pagina 11);

che a lasciare maggiormente sconcertati il segretario nazionale della FISM e i numerosi cittadini che usufruiscono delle scuole materne cattoliche è l'atteggiamento contraddittorio assunto dal Ministro in indirizzo che «... a parole ipotizza un allargamento del sistema pubblico integrato, da decenni di fatto operante per le materne, all'intero sistema scolastico, ma poi nei fatti si continua a muovere come se esistesse soltanto la scuola statale» («Avvenire», 6 maggio 1999, pagina 11);

che oltretutto, l'esperienza passata ha insegnato che servono a ben poco le iniziative-tampone e cioè tutti quegli inutili tentativi postumi di «correre ai ripari», come appunto ha ribadito il segretario nazionale Morgano: «Dal Ministero ci hanno fatto sapere che una lettera sulla consultazione sarebbe in arrivo anche alla nostra federazione e di fatto ai nostri docenti» («Avvenire», 6 maggio 1999, pagina 11);

che, pertanto, si profila all'orizzonte l'ennesima «disattenzione» anche sulla destinazione dei fondi del capitolo 1463 della Finanziaria 1999, che stanziava 220 miliardi per le «spese per la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolare integrato»; si tratta di uno stanziamento indicato, da più parti, come destinato ai comuni ma, come avverte Morgano, «... in tutto questo non ci sono garanzie

che questi fondi vengano destinati a tutte le scuole materne non statali» («Avvenire», 6 maggio 1999, pagina 11);

che questo problema è stato segnalato da tempo dalla FISM al Governo, proponendo, peraltro, un protocollo d'intesa tra Ministero della pubblica istruzione, ANCI, FISM ed altre eventuali associazioni nazionali significativamente rappresentative di scuole materne anche in termini quantitativi che in attesa di finanziamenti statali più adeguati per il riconoscimento della parità, fissi regole e modalità di erogazione delle somme relative al suddetto capitolo di spesa,

l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi siano state discriminate associazioni come la FISM dalla predetta Conferenza e quali provvedimenti concreti si intenda adottare al fine di garantire la già riconosciuta parità, se non dell'intero sistema scolastico almeno del settore relativo alla scuola cristiana, e soprattutto la libertà di scelta del tipo di istruzione e formazione di ogni singolo cittadino.

(4-15549)

**PEDRIZZI, MACERATINI.** – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che a tutt'oggi non è stata data alcuna risposta alla interrogazione parlamentare 4-10948, a firma Maceratini e Pedrizzi, presentata il 13 maggio 1998, concernente la illegittima situazione igienico ed urbanistica in cui versano sia il complesso cimiteriale di Gaeta (Latina), situato in via Garibaldi, sia gli edifici illegalmente autorizzati dal comune nell'area di rispetto dello stesso cimitero;

che, al fine di avere una visione d'insieme della situazione, è necessario ripercorrere le tappe, a partire dalla fine degli anni '60, quando venivano rilasciate dal comune di Gaeta le prime illegittime licenze edilizie per la costruzione di fabbricati rientranti nella cosiddetta area di «rispetto cimiteriale», la cui profondità era appunto fissata a 200 metri, ai sensi dell'articolo 338 del Testo Unico sulle leggi sanitarie, n. 1265/34;

che le costruzioni edificate ad una distanza non regolamentare dal perimetro cimiteriale, molte delle quali ancora oggi sprovviste del certificato di «abitabilità», ai sensi dell'articolo 221 del Testo Unico sulle leggi sanitarie, n. 1265/34, hanno dato luogo ad un intero quartiere di circa 1.800 abitanti;

che, per sanare la illegittima situazione urbanistica, l'amministrazione comunale di Gaeta, in data 11 dicembre 1971, con delibera consiliare n. 152, avrebbe chiesto ed ottenuto la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 100 metri, con l'autorizzazione del medico provinciale rilasciata in data 2 agosto 1972;

che decine di palazzi, edificati a meno di 100 metri dal cimitero, sono rimasti insanati; pertanto, con gli atti di giunta comunale n. 299 del 29 marzo 1972 e n. 517 dell'8 giugno 1972 (ratificati dal consiglio comunale con delibere nn. 120/72 e 162/72), veniva disposta d'urgenza «... la chiusura del cimitero entro il 31 dicembre 1992» e contempora-

neamente alla chiusura... «si vietava... qualsiasi tumulazione nel vecchio cimitero...»;

che nel piano regolatore, approvato con delibera di giunta della regione Lazio n. 1498 del 10 ottobre 1973 e attualmente vigente, l'area dell'ex cimitero veniva destinata a «verde pubblico», in quanto il cimitero risultava ufficialmente (ma non di fatto) chiuso e trasferito in data 31 dicembre 1972, prima dell'approvazione del piano stesso;

che, per tutti questi anni e contro tutte le leggi e le disposizioni comunali ufficialmente deliberate, l'ex cimitero di via Garibaldi sarebbe stato impropriamente utilizzato per la sepoltura delle salme;

che, inoltre, il cimitero sarebbe stato abusivamente e tacitamente ampliato, riducendo ulteriormente la distanza tra le sepolture e le abitazioni (sino a meno di 50 metri), in quanto soggetti privati avrebbero costruito e venduto migliaia di loculi al di fuori del reale perimetro del presunto «ex» cimitero, senza alcun titolo e nel completo dispregio della legge;

che, in data 29 settembre 1995, il Ministero della sanità, divisione generale di igiene pubblica, preso atto della gravissima ed illegale situazione igienica ed urbanistica esistente, avrebbe espresso la necessità di ultimare con urgenza i lavori del nuovo impianto cimiteriale;

che il sindaco, non curante delle indicazioni rilasciate dal Ministero della sanità, in data 20 gennaio 1996, in qualità di ufficiale del Governo, avrebbe emanato l'ordinanza n. 28, con cui si disponeva «...(omissis)... di continuare nel complesso cimiteriale di via Garibaldi l'attività cimiteriale» e successivamente, in data 18 luglio 1997, il consiglio comunale, con atto n. 55, avrebbe deliberato, illegittimamente e contro i pareri del citato Ministero e dell'azienda sanitaria locale, «la riapertura dell'ex cimitero», allo scopo di regolarizzare tutte le cappelle private costruite fuori dal perimetro cimiteriale e senza alcun titolo;

che, in data 23 dicembre 1997, nell'intento di tamponare la disastrosa situazione, il sindaco D'Amante avrebbe chiesto al Ministro della sanità di «...(omissis)... operare una semplice legittimazione della situazione creatasi», cioè una sorta di «legge speciale» che permettesse di sanare le abitazioni esistenti nella fascia di rispetto del cimitero riaperto il 18 luglio 1997;

che, con nota n. 8/400.4/9f/33 del 30 aprile 1998, il Ministero della sanità avrebbe negato ogni intervento «straordinario» specificando che «...(omissis)... non esistono i presupposti perchè questo Ministero promuova un provvedimento di legittimazione della situazione venutasi a creare all'interno della fascia di rispetto cimiteriale...»;

che, peraltro, all'interno della zona di rispetto del cimitero ha sede l'Istituto scolastico G. Filangieri;

che sono evidenti e preoccupanti le numerose contraddizioni che emergerebbero dalle argomentazioni riportate a propria discolpa nella nota comunale n. 24134/94 del 21 agosto 1998, tra cui le seguenti:

viene affermato che: «...(omissis)... la situazione di diffusa illegalità segnalata si riferisce presumibilmente alle molte licenze edilizie rilasciate negli anni '60 nella fascia di rispetto del cimitero di via Garibaldi». Dagli atti ufficiali risulterebbe, invece, che le li-

cenze edilizie illegittime siano state rilasciate anche successivamente agli anni '60 come, per esempio, nel 1976 alla Ditta Grecomar per la costruzione di 4 fabbricati, nel 1976 alla Ditta Di Perna, per la costruzione di un chiosco per vendita dei giornali, nel 1982 alla Ditta Capobianco per la costruzione di un chiosco per vendita di bibite;

viene affermato: «...(omissis)... va d'altra parte chiarito che la deliberazione assunta al 31 dicembre 1972 aveva valore meramente programmatico, non essendo poi stato assunto alcun atto effettivamente efficace in merito alla chiusura dello stesso cimitero»; tale affermazione appare decisamente fuorviante in quanto si vorrebbe insinuare che le deliberazioni n. 120/72 e n. 162/72 del consiglio comunale, adottate d'urgenza, con cui veniva disposta la chiusura del cimitero di via Garibaldi entro il 31 dicembre 1972, non avrebbero alcun valore giuridico, disattendendo la norma (il regio decreto n. 1880/42, allora vigente, ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90, attualmente vigente) che stabilisce che la chiusura di un cimitero può essere disposta e deliberata solo dal consiglio comunale;

viene affermato: «...(omissis)... non può parlarsi di "riapertura" del predetto cimitero, non essendo esso mai stato chiuso»; la dichiarazione non risponderebbe al vero poichè, per quanto detto, il cimitero di via Garibaldi è stato giuridicamente chiuso, come si evince dagli atti di consiglio comunale nn. 120/72 e 162/72, mai revocati e/o annullati, con la precisazione «...(omissis)... che contemporaneamente alla chiusura, entro il 31 dicembre 1972, verrà vietata qualsiasi tumulazione...»;

viene affermato: «...(omissis)... nel precisare che tale situazione si è creata negli anni '60 e '70 ...(omissis)... le ultime amministrazioni sono totalmente estranee all'avvenuto e che si sono prontamente attivate a ricondurre l'intera situazione nell'alveo della legalità»; anche tale asserzione non risponderebbe al vero in quanto le ultime amministrazioni avrebbero sempre ritenuto legittimi i numerosi fabbricati esistenti nella zona di rispetto cimiteriale come risulta in maniera inequivocabile dalle comunicazioni a firma del sindaco D'Amante: «...(omissis)... in ogni caso gli edifici in questione sono dotati di licenza edilizia, ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, articolo 57, recante disposizioni di polizia mortuaria, stabilisce che gli edifici esistenti nella fascia, possono rimanere purchè non vengano modificati» (nota n. 23246) ed ancora: «...(omissis)... la stessa norma citata recita che è vietato costruire nuovi edifici ammettendo quindi la possibilità dell'esistenza di edifici esistenti nella fascia stessa ...(omissis)... si rende noto altresì che l'articolo 2 della legge 938/1957 ha consentito la sanatoria in deroga per i fabbricanti nella fascia di rispetto»;

viene affermato «...(omissis)... non può tuttavia sottacersi che possono sussistere motivi di ordine pubblico che inducono l'amministrazione ad agire con le dovute cautele e con il concerto delle

massime autorità»; il prefetto, massimo organo periferico dello Stato e responsabile dell'ordine pubblico in provincia, sarebbe più volte intervenuto sulla questione senza mai ravvisare la possibilità che il ripristino della legalità nella zona di rispetto potesse arrecare un turbamento dell'ordine pubblico; al contrario, in più circostanze, la prefettura di Latina avrebbe esortato e consigliato l'amministrazione comunale ad assumere provvedimenti concreti ed urgenti (note n. 344/Gab. dell'11 luglio 1996, n. 344/Gab. dell'8 agosto 1996, n. 1460/Gab. del 3 ottobre 1996, n. 1460/Gab. del 4 aprile 1997);

viene affermato: «...(omissis)... da qui fermi restando i procedimenti in corso, la richiesta ai Ministri della sanità e dell'interno di valutare un provvedimento straordinario (decreto) che possa "cristallizzare" l'attuale situazione»; sarebbe stato sottaciuto che il Ministero della sanità, interpellato dal comune di Gaeta sullo specifico problema, avrebbe espresso l'avviso di una impossibilità ad operare una sanatoria e pertanto della necessità di accelerare i tempi per la realizzazione del nuovo cimitero (note n. 400.4/9F del 26 maggio 1997, n. 8/400.4/9F);

viene affermato: «...(omissis)... per quanto attiene l'ipotesi di vendita di loculi, invece, sono in corso dovuti accertamenti amministrativi»; si sarebbe omesso di dire che, tranne qualche sporadico caso, nessun soggetto privato è in possesso del regolare atto di concessione ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, come per altro denunciato da più organi locali competenti: «...(omissis)... il libero commercio delle sepolture, a Gaeta, è prassi normale; tale traffico avviene non solo tra cittadini ma anche con l'intervento di imprese private e con il benestare della Curia arcivescovile di Gaeta» (nota n. 252/San del 3 maggio 1989); «...(omissis)... si è costretti, al fine di impedire che si continui ad agire in dispregio della norma, a chiedere la sospensione delle attività cimiteriali» (nota n. 251/CS del 27 maggio 1991); «...(omissis)... le amministrazioni di codesto comune non hanno mai preso in considerazione il problema relativo alla gestione del regime concessorio di aree e sepolture private; la mancanza di controllo ha permesso che ditte private si occupassero direttamente della "vendita dei loculi" ...(omissis)...; a riguardo basti solo pensare che nella cappella di Porto Salvo esistono circa 500 loculi non occupati, su alcuni dei quali è riportata la dicitura "venduto". A questo si deve aggiungere la situazione di illegittimità di coloro che hanno "acquistato" loculi e non possono dimostrare il possesso del relativo atto concessorio» (nota n. 211/Ag del 14 gennaio 1995);

viene affermato: «...(omissis)... per quanto attiene il nuovo cimitero l'amministrazione ha riattivato la procedura relativa alla sua costruzione riapprovando nel mese di luglio 1997 il progetto generale e di primo stralcio, per il quale è in corso il procedimento di finanziamento». A parte la dichiarata volontà di voler procedere alla costruzione del nuovo cimitero, come insistentemente richiesto

dal Ministero della sanità, dal prefetto e dalla azienda sanitaria locale, l'amministrazione non avrebbe posto in essere alcun atto concreto; si sarebbe, oltretutto, omesso di dire che il comune dispone già di due finanziamenti, rispettivamente di lire 500.000.000 e 763.000.000, utilizzati solo in piccola parte;

viene affermato: «...(omissis)... l'amministrazione comunale ha attivato i procedimenti di annullamento delle licenze illegittime, che rappresenta il primo passo per la riconduzione della situazione nell'alveo della legalità»; di fatto, alla data attuale sembrerebbe non sia stato assunto alcun provvedimento concreto di annullamento delle licenze edilizie illegittime, nonostante l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio abbia più volte sollecitato di procedere al ripristino della legalità (note n. 05473 del 12 febbraio 1998, n. 3296 del 7 aprile 1998, n. 7621 del 6 agosto 1998);

che i punti sopra indicati sono solo una parte delle evidenti contraddizioni emerse dal comportamento inerte ed evasivo adottato dalle amministrazioni comunali succedutesi nel corso di questi anni ed a maggior ragione di quella attuale, così come ampiamente documentato;

che, infine, in data 22 ottobre 1998, il difensore civico regionale, constatata l'inerzia dell'amministrazione comunale, avrebbe diffidato il sindaco a procedere entro 30 giorni alla definizione delle procedure per l'annullamento delle licenze, significando che viceversa si sarebbe proceduto alla nomina del commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 17, comma 45, della legge n. 127 del 1997;

che, successivamente, in data 8 gennaio 1999, il difensore civico regionale, con provvedimento n. 21323, constatato che: «...(omissis)... nel termine concesso il comune di Gaeta non ha provveduto a compiere l'atto di cui si tratta, che è obbligatorio per legge», ha nominato un commissario *ad acta* con l'incarico di «...(omissis)... provvedere alla verifica della legittimità delle costruzioni eseguite nella fascia di rispetto del cimitero di via Garibaldi per la valutazione della legittimità delle costruzioni medesime con conseguente provvedimento di annullamento di quelle ritenute non rispondenti alle norme»;

che, inoltre, a seguito della nomina di un commissario regionale *ad acta*, il comune di Gaeta avrebbe presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale;

che, come riportato di recente dalla stampa («Il Tempo», 5 maggio 1999, pagina 27), l'assessore regionale avrebbe comunicato «...(omissis)... di aver avviato indagini sui fatti tenuto conto che l'amministrazione comunale non ha mai corrisposto compiutamente alle reiterate richieste formulate dall'assessore all'urbanistica»;

che è inconcepibile che una questione di tale gravità igienica, urbanistica e legale si stia protraendo da quasi 40 anni davanti agli occhi indifferenti delle amministrazioni comunali e di tutti gli organi locali preposti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

per quali ragioni i Ministri in indirizzo, vista la gravità della situazione già ampiamente documentata nella precedente interrogazione parlamentare (4-10948) e considerate le evidenti responsabilità ravvisate,

non abbiano, sino ad oggi, ritenuto opportuno intervenire al fine di sanare la suddetta complessa vicenda;

se, pertanto, alla luce dei nuovi avvenimenti, non si ritenga doveroso rimediare a tale carenza intervenendo immediatamente al fine di perseguire i responsabili delle già note gravi inadempienze ed, infine, quali provvedimenti si intenda adottare a tutela dei cittadini di Gaeta.  
(4-15550)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*6ª Commissione permanente* (Finanze, tesoro):

3-02916, della senatrice Thaler Ausserhofer, sulle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.